

N. R.G. 2498/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE

* * * * *

La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:

- Ludovico Delle Vergini	Presidente
- Carmine Capozzi	Consigliere relatore
- Nicola Condemi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. **2498/2023**, promossa

DA

Parte_1 (c.f. e p. IVA *P.IVA_1*), con sede legale a Pomezia (RM), Via Laurentina, km 26.500, n. 157 A/C, in persona del l.r. p.t., rappresenta, assistita e difesa, in via tra loro disgiunta, in forza di procura alle liti in atti, dall'Avv. Enrico Attanasio (c.f. *C.F._1* – PEC *Ema_1* *Email_2* pecavvocati.it – fax 02.896307810), dall'Avv. Jacopo Celesia (c.f. *C.F._2* – PEC *Email_3* – fax 02.896307810), entrambi del Foro di Milano e dello Studio Legance – Avvocati Associati, nonché dall'Avv. Enea Baronti (c.f. *C.F._3* – PEC *Email_4* – fax 055.210902), del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliata, ai fini di questo giudizio, presso lo studio di quest'ultimo in Firenze, Via Maggio, n. 30.

APPELLANTE

CONTRO

Controparte_1 (Cod. Fisc. *C.F._4* , *CP_2* (Cod. Fisc. *C.F._5*) e *CP_3* (Cod. Fisc. *C.F._6* [...]), tutte elettivamente domiciliate in Firenze, Piazza San Marco n. 6, presso e nello

studio dell'Avv. Lorenzo Cregut (Cod. Fisc. C.F._7 - PEC: Email_5 [...]
Email_6 - Fax 055215800), dal quale sono rappresentate e difese giusta delega rilasciata in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.

APPELLATE

E

CP_4 (C.F. C.F._8 , Controparte_5 (C.F. C.F._9), già fiduciante di Controparte_6 (Cod. Fisc. P.IVA_2 , Controparte_7 (C.F. C.F._10), CP_8 [...] (C.F. C.F._11), Controparte_9 (C.F. C.F._12), Controparte_10 (C.F. C.F._13 e Controparte_11 (C.F. C.F._14), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Valter Cassola, del Foro di Firenze, Cod. Fisc. C.F._15 (PEC: Email_7 Telefax n. 055.2476782) e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Firenze, Viale Milton 19, come da mandato rilasciato su atto separato e allegato alla busta di deposito telematico.

APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI

PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:

Sentenze del Tribunale di Firenze: a) non definitiva - n.2177/2019 del 6/8.7.2019 e b) definitiva - n.3601/2023 del 2/4.12.2023.

CONCLUSIONI

Per parte appellante Parte_1 : "Voglia la Corte d'Appello di Firenze, respingendo ogni contraria domanda, istanza, eccezione e conclusione e previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, in accoglimento di questo appello e in riforma (i) della Sentenza non definitiva n. 2177/2019, resa dal Tribunale di Firenze (R.G. 7258/2015 – III Sezione Civile – Dott.ssa Principale) il 6 luglio 2023 e pubblicata l'8 luglio 2023[recte, 6 e 8 luglio 2019; ndr], e (ii) della Sentenza n. 3601/2023, resa dal Tribunale di Firenze (R.G. 7258/2015 – III Sezione Civile – Dott.ssa Principale) il 2 dicembre 2023 e pubblicata il 4 dicembre 2023, così giudicare: A. NEL MERITO 1. Riformare integralmente, per tutte le ragioni esposte in atti, (i) la Sentenza non definitiva n. 2177/2019, resa dal Tribunale di Firenze (R.G. 7258/2015 – III Sezione Civile – Dott.ssa Principale) il 6 luglio 2023 e pubblicata l'8 luglio 2023, e (ii) la Sentenza n. 3601/2023, resa dal Tribunale di Firenze (R.G. 7258/2015 – III Sezione Civile – Dott.ssa Principale) il 2 dicembre 2023 e pubblicata il 4 dicembre 2023, e per l'effetto rigettare tutte le domande, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle Sigg.re Controparte_1 ,

CP_2 ed CP_3 nei confronti di Controparte_12 nonché tutte le domande, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dai Sigg.ri CP_4 CP_10 [...] , Controparte_7 , Parte_2 Controparte_11 e Controparte_9 nonché da Controparte_13 (già Controparte_6 nei confronti di Parte_1 [...] e accogliere le domande, istanze, eccezioni e conclusioni formulate da [...] Parte_3 e, pertanto: (a) In via preliminare e/o pregiudiziale 1) Dichiarare inammissibili e/o improcedibili le domande svolte dalle attrici, Sigg.re Controparte_1 , CP_2 ed CP_3 nei confronti di Parte_1 per le ragioni esposte negli scritti difensivi di Parte_1 (b) In via subordinata, nel merito 2) Respingere tutte le domande, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle attrici, Sigg.re Controparte_1 , CP_2 ed CP_3 con l' "Atto di citazione" notificato l'8 maggio 2015, nonché con eventuali successivi scritti difensivi, in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte negli scritti difensivi di [...] Parte_3 assolvendo la convenuta, Parte_1 da ogni avversa domanda e pretesa. 3) per l'effetto, condannare le Sigg.re Controparte_1 , CP_2 ed CP_3 alla restituzione di quanto corrisposto da parte di [...] Parte_3 a titolo di capitale liquidato con sentenza n. 3601/2023, resa dal Tribunale di Firenze (R.G. 7258/2015 – III Sezione Civile – Dott.ssa Principale) il 2 dicembre 2023 e pubblicata il 4 dicembre 2023, di interessi legali e moratori fino alla pubblicazione della sentenza stessa, di spese di giudizio ivi liquidate e rimborso pro quota delle spese della CTU disposta in primo grado, pari complessivamente a Euro 447.075,84, oltre interessi maturati e maturandi dalla data del pagamento sino alla data del soddisfo; nonché condannare i Sigg.ri CP_4 Controparte_10 , Parte_4 [...] , Parte_2 Controparte_11 e Controparte_9 nonché di Controparte_13 [...] alla restituzione di quanto corrisposto da parte di Parte_1 a titolo di spese e competenze di lite relative del giudizio di primo grado come liquidate nella predetta sentenza, pari complessivamente a Euro 15.655,20, oltre interessi maturati e maturandi dalla data del pagamento sino alla data del soddisfo; (c) In via di ulteriore subordine, sempre nel merito 4) nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata in tutto o in parte una responsabilità di Parte_1 nei confronti delle attrici, Sigg.re Controparte_1 , CP_2 ed CP_3 rigettare tutte le domande ed eccezioni sollevate dai Venditori nei confronti della Convenuta e, per l'effetto, condannare, in via solidale o, in via subordinata, in via disgiunta tra loro ciascuno per la rispettiva quota di responsabilità i medesimi Venditori, (i) CP_4 (C.F.

CodiceFiscale_16 , (ii) Controparte_13 (C.F. P.IVA_2), già [...] CP_6 in persona del legale rappresentante pro tempore, (iii) Controparte_10 (C.F. CodiceFiscale_17 , (iv) Controparte_7 (C.F. CodiceFiscale_18), (v) Parte_2 (C.F. CodiceFiscale_19), (vi) Controparte_11 (C.F. [...] C.F._20) e (vii) Controparte_9 (C.F. CodiceFiscale_21), a tenere integralmente indenne e/o integralmente manlevare e garantire Parte_1 di quanto questa dovesse essere tenuta a corrispondere alle attrici, Sigg.re CP_1 [...] , CP_2 ed CP_3 e condannare direttamente i predetti Venditori, se del caso anche in via di regresso, a pagare direttamente – in via solidale o, in via subordinata, in via disgiunta tra loro ciascuno per la rispettiva quota di responsabilità – qualsiasi importo venisse accertato come dovuto alle attrici. (d) In via istruttoria 5) Valorizzare, nella sua funzione di peritus peritorum, gli errori commessi dal Dott. Pt_5 [...] quale Consulente Tecnico d'Ufficio nominato nel presente giudizio, di cui alla "Relazione di stima della quota pari al 49% detenuta dal signor CP_14 nella società "TOLMAN S.n.c." nell'effettuazione della propria valutazione e di correggerli, ovvero disporre una richiesta al Dott. Parte_5 di supplemento/integrazione/modifica della propria relazione tecnica rispetto ai punti descritti nelle note di trattazione scritta della Convenuta, per tutte le ragioni ivi esposte; (e) In ogni caso 6) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio tanto nei confronti delle attrici, Sigg.re CP_1 [...] , CP_2 ed CP_3 quanto nei confronti dei Venditori Sig. CP_4 [...] Controparte_13 (già Controparte_6 , e Sigg.ri CP_15 [...] , Controparte_7 , Parte_2 Controparte_11 e Controparte_9 a favore di Parte_1 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, spese vive, IVA e CPA come per legge. 2. In ogni caso, rigettare tutte le domande, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle Sigg.re Controparte_1 , CP_2 ed [...] Parte_6 nei confronti di Parte_1 in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti, assolvendo Parte_1 da ogni avversa domanda e pretesa. 3. Sempre in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande svolte dalle Sigg.re Controparte_1 , CP_2 ed CP_3 nei confronti di Parte_1 condannare, in via solidale o, in via subordinata, in via disgiunta tra loro ciascuno per la rispettiva quota di responsabilità CP_4 Controparte_13 (già Controparte_6 [...] , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_10 , CP_7 [...] , Parte_2 Controparte_11 e Controparte_9 a tenere integralmente

indenne e/o integralmente manlevare e garantire **Parte_1** di quanto questa dovesse essere tenuta a pagare alle Sigg.re **Controparte_1**, **CP_2** ed **CP_3** e condannare direttamente i predetti soggetti, se del caso anche in via di regresso, a pagare direttamente alle Sigg.re **Controparte_1**, **CP_2** ed [...] **CP_16** via solidale o, in via subordinata, in via disgiunta tra loro ciascuno per qualsiasi importo venisse accertato come dovuto alle attrici, assolvendo **Parte_1** [...] da ogni avversa domanda e pretesa. B. IN OGNI CASO 4. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, di sentenza e successive occorrendo. 5. Condannare le controparti che abbiano eventualmente ricevuto **Parte_1** [...] il pagamento di somme in forza delle Sentenze impugnate alla integrale restituzione delle somme in questione, oltre interessi e accessori di legge dal dovuto al saldo".

Per le appellate **Controparte_1**, **CP_2** e **CP_3** [...] "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, rigettare integralmente l'appello confermando, per quanto occorrer possa, le sentenze impugnate. Con vittoria di spese".

Per gli appellati/appellanti incidentali **CP_4**, **Controparte_5**, **Controparte_10**, **Controparte_7**, **Parte_2**, **Controparte_11** e [...] **CP_9** "Piaccia alla Corte di Appello di Firenze Ecc.ma, in riforma delle appellate sentenze: 1. Respingere l'ottavo, nono e decimo Motivi di appello di **Parte_1** [...] e, per l'effetto, confermare la statuizione contenuta nella Sentenza che stabilisce che non emerge alcun obbligo di manleva o garanzia a favore di **Parte_1** [...] in capo ai comparenti e che si palesa inconferente il richiamo fatto dall'appellante al successivo art. 8 punto 1) del contratto di cessione di quote inter partes che prevede un obbligo di indennizzo per le ipotesi di falsità o inesattezze relative alle dichiarazioni di cui all'art. 6 del medesimo contratto. 2. In accoglimento dei motivi di appello incidentale, dichiarare prescritto e non dovuto il presunto credito vantato da **Controparte_1**, **CP_2** ed **CP_3** e errata la C.T.U. svolta in primo grado. 3. In via istruttoria: disporre la rinnovazione della CTU tenendo conto delle osservazioni e delle censure di natura tecnico-valutativa avanzate dal CTP nominato in primo grado, Rag. **Persona_1** [...] con riferimento alla determinazione del valore della quota di partecipazione nella Società TO.L.M.AN. s.n.c. del defunto Signor **CP_14** alla data del suo decesso, avvenuto in data 24/09/2006. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari".

Fatti di causa - svolgimento del giudizio

1. *Parte_1* ha impugnato le sentenze, non definitiva e definitiva, del tribunale di Firenze (n.2177/2019 e n.3601/2023), con le quali sono state respinte le eccezioni preliminari di rito e di merito da essa proposte (eccezione di arbitrato, di incompetenza per territorio, di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione) ed è stata accolta l'azione di pagamento della quota sociale proposta da *Controparte_1*, *CP_2*, *CP_3*, quali eredi di *CP_14*, marito e padre delle attrici, deceduto in data 24.09.2006, socio al momento della morte, nella misura del 49 % del capitale sociale, della società *Controparte_17* costituita con scrittura privata autenticata ai rogiti *CP_18* del 1981, con condanna di essa appellante a pagare la somma di euro 227.658,00, oltre interessi.

La sentenza definitiva ha respinto, inoltre, l'azione di malleva proposta dalla convenuta nei confronti dei terzi chiamati, *CP_4*, *Controparte_10*, *Controparte_7*, *Parte_2*, *Controparte_11* e *Controparte_9* nonché *Controparte_6*

Le attrici *CP_19* avevano promosso l'azione di liquidazione della quota sociale nei confronti di *Parte_1* sull'assunto che, morto il loro dante causa, il socio superstite, *CP_4* manifestata la volontà di continuare l'impresa come "ditta individuale" (così nell'atto di citazione), aveva costituito un'altra società, la *CP_20* mediante conferimento della "Ditta Individuale, già Tolman snc", sottoscrivendo una quota sociale del valore nominale di € 25.500,00; che all'atto di costituzione della società *CP_20* era stata allegata una relazione giurata ex art. 2465 c.c. nella quale era dato leggere che tra le passività dello stato patrimoniale della "Ditta individuale, già Tolman s.n.c.", rientrava il debito della stessa nei confronti delle attrici, quantificato in complessivi € 320.000,00; che, pertanto, nella posizione debitoria nei confronti delle attrici, già facente carico alla società Tolman s.n.c., era succeduta la società *CP_20* che i soci di quest'ultima avevano ceduto le quote sociali a [...] *CP_12* che quest'ultima aveva poi incorporato *CP_20* e, infine, si era fusa per incorporazione nella società *Parte_1* la quale, pertanto, era debitrice nei confronti di essa parte attrice. Aggiungevano che nell'anno 2007 il socio superstite aveva loro corrisposto la somma di euro € 265.342,00 a titolo di liquidazione della quota sociale, somma che, nel contrasto tra le parti sul reale valore della quota, era stata accettata in conto del maggiore avere.

In particolare, con la sentenza non definitiva il tribunale di Firenze ha respinto le eccezioni preliminari con questa motivazione: *"Ritiene il Tribunale che le eccezioni preliminari di rito di parte convenuta non siano da accogliere. In particolare, quanto alla*

presenza di clausola arbitrale di cui all'art.15 dello Statuto, occorre osservare come la presente controversia non riguardi aspetti legati ai rapporti sociali in senso stretto, in quanto il CP_4 non ha incluso le eredi CP_2 nella compagine sociale bensì ha optato per la liquidazione della quota; di conseguenza, l'articolo in parola non è applicabile alla fattispecie in esame. Quanto alla competenza territoriale del Tribunale di Firenze (in luogo del Tribunale di Velletri, nella cui circoscrizione ricade la competenza sul Comune di Pomezia sede della Società convenuta) il Giudice ritiene di aderire alla tesi di parte attrice, ove rileva che l'art. 20 c.p.c. deve applicarsi in ragione del fatto che l'obbligazione è sorta in Firenze, luogo in cui è deceduto il CP_2 e nel quale, in tale momento storico, aveva sede la società Tolman snc. Quanto alla eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta, dagli atti è dato rilevare la sostanziale continuità dei rapporti giuridici tra le società indicate ed interessate dalle diverse operazioni societarie. Quanto alla eccezione di prescrizione, si conferma la prospettazione attorea, secondo la quale non può trovare applicazione, al caso in esame, il termine prescrizione breve di cui all'art.2949 c.c. in materia di rapporti societari proprio perché le attrici, come sopra rilevato, non hanno mai rivestito la qualifica di socio. Le eccezioni di parte terza chiamata sostanzialmente ricalcano quelle di parte convenuta, non accoglibili per le ragioni testé indicate. Il diverso profilo relativo alla manleva dovrà invece essere esaminato successivamente alla individuazione della quota di spettanza delle eredi CP_2 operazione per la quale si palesa necessario l'espletamento di apposita CTU contabile, volta a determinare il valore della quota di partecipazione defunto CP_14 nella Società TOLMAN S.n.c. pari al 49% del capitale sociale, sulla base della situazione patrimoniale della società tenuto conto anche dell'avviamento da determinarsi con riferimento alla data di scioglimento del rapporto sociale (24/09/2006)".

Con la sentenza definitiva, accolti i risultati della CTU, il tribunale ha condannato la Parte_1 al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 227.658,00, oltre interessi, questi ultimi nella misura del saggio legale dalla data del decesso (24/09/2006) al saldo, con la precisazione che dalla data della domanda giudiziale (08/05/2015) il saggio legale dovrà intendersi "pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" (cd. interessi moratori) ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c.; ha respinto l'azione di malleve proposta dalla convenuta Parte_1 (azione proposta sull'assunto che i terzi chiamati fossero a ciò tenuti in forza di specifiche clausole dell'atto di cessione

delle quote sociali), condannando la convenuta al pagamento delle spese di lite tanto a favore di parte attrice che della parte terza chiamata.

Il tribunale ha così motivato: "[...] Orbene, si tratta di individuare, a questo punto, il soggetto tenuto al pagamento di detto importo. Dagli atti di causa è desumibile la complessa vicenda societaria che ha interessato la Tolman S.n.c.: divenuta ditta individuale a seguito della perdita della pluralità dei soci, conferita come tale nella società CP_20 poi oggetto di fusione per incorporazione nella Controparte_12 e, infine, a sua volta oggetto di fusione per incorporazione nella spa Parte_1. Quest'ultima si è costituita in giudizio chiedendo di chiamare in causa CP_4, la CP_6 [...], Controparte_10, Controparte_7, Parte_2, Controparte_11 e CP_21 - ossia i venditori della quota residua del 51% a Pt_1 - dai quali quest'ultima pretende essere rilevata indenne in forza di patti interni assunti in sede di cessione di quote. Sotto tale ultimo profilo, particolare importanza riveste la lettura dell'atto di compravendita quote - atto del 25/27 settembre 2012, rep. n. 97.819/18.316, a rogito del Notaio Dott.ssa Persona_2 mediante il quale l'allora Parte_1 acquistava il 100% delle quote della società CP_20 dai relativi soci fondatori ovvero i sigg.ri CP_4, Controparte_10, Controparte_7, Parte_7 [...], Controparte_11 e Controparte_9 nonché Controparte_6 ("Compravendita Quote"; cfr. doc. 4 all. fasc. Pt_1. È, dunque, certamente tenuta al pagamento del valore residuo della quota sopraindicata in favore delle attrici la società convenuta Parte_1 per il noto principio di continuità dei rapporti giuridici in ipotesi di operazioni societarie straordinarie. Ciò posto, dalla lettura dell'art.6.22 della citata compravendita del 25/27.9.2012 ai rogiti Per_2 non emerge alcun obbligo di manleva o garanzia in favore di Parte_1 ed in capo ai terzi chiamati in causa. Invero, tale articolo (6.22) si limita testualmente ad affermare che non vi sono contenziosi pendenti né potenziali di cui i venditori fossero a conoscenza all'atto della stipula, di talché inconferente si palesa anche il richiamo al successivo art.8.1, pure effettuato dalla difesa della Pt_1 che prevede un obbligo di indennizzo per le ipotesi di falsità o inesattezze relative alle dichiarazioni di cui all'art.6. Da ciò, il Tribunale ritiene che tenuta al pagamento sia la convenuta, in assenza di riscontro circa l'invocata manleva in capo ai terzi chiamati. La domanda attorea va quindi accolta, con le precisazioni sopra effettuate".

2. Nell'impugnare le predette sentenze Parte_1 ha articolato dieci motivi, in parte tra loro graduati, così formulati:

2.1.PRIMO MOTIVO D'APPELLO, *Erroneità della Sentenza Non Definitiva (e, di conseguenza, della Sentenza) nella parte in cui non ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Firenze in favore del collegio arbitrale previsto dall'articolo 15 dello statuto di Tolman S.n.c. o, in subordine, dall'articolo 22 dello statuto di CP_20* – Conseguente violazione ed errata applicazione dell'articolo 806 c.p.c.

2.2. SECONDO MOTIVO D'APPELLO, *in subordine. Erroneità della Sentenza Non Definitiva (e, di conseguenza, della Sentenza) nella parte in cui non ha dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze in favore del Tribunale di Velletri. Violazione ed errata applicazione degli articoli 19 e 20 c.p.c. e dell'articolo 1182, c. 2 c.c.*

2.3. TERZO MOTIVO D'APPELLO, *in ulteriore subordine. Erroneità della Sentenza Non Definitiva (e, di conseguenza, della Sentenza) nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da Pt_1* Violazione ed errata interpretazione degli articoli 2280, 2312 e 2558 e ss. c.c.

2.4. QUARTO MOTIVO D'APPELLO. *Erroneità della Sentenza Non Definitiva (e, di conseguenza, della Sentenza) nella parte in cui non ha dichiarato l'intervenuta prescrizione delle domande delle Sigg.re CP_1 – CP_2* Violazione ed errata applicazione dell'articolo 2949 c.c.

2.5. QUINTO MOTIVO D'APPELLO. *Infondatezza delle pretese delle Sigg.re [...] CP_1 – CP_2* Insussistenza del diritto di credito oggetto del giudizio e correlata erroneità della Sentenza Non Definitiva e della Sentenza nella parte in cui hanno riconosciuto, nell'an, l'esistenza di tale diritto. Violazione ed errata applicazione dell'articolo 2697, c. 1 c.c.

2.6. SESTO MOTIVO D'APPELLO. *In subordine, erroneità della Sentenza per mancato accoglimento dei rilievi critici di Pt_1 alla Relazione. Richiesta di riduzione nel quantum dell'eventuale importo spettante a favore delle Sigg.re CP_1 – CP_2* Violazione ed errata applicazione dell'articolo 2697, c. 2 c.c.

2.7. SETTIMO MOTIVO D'APPELLO. *In ulteriore subordine, erroneità della Sentenza Non Definitiva e della Sentenza per omessa pronuncia sulla domanda subordinata ex articolo 1227, c. 2 c.c. svolta da Pt_1* Violazione ed errata applicazione dell'art. 112 c.p.c.

2.8. OTTAVO MOTIVO D'APPELLO. *Erroneità della Sentenza nella parte in cui non si è pronunciata sulla domanda di manleva, indennizzo e regresso svolta da Pt_1 nei confronti dei Venditori ai sensi della seconda parte dell'articolo 8.1 (i) della Compravendita Quote. Omessa pronuncia, violazione ed errata applicazione dell'articolo 115 c.p.c.*

2.9. NONO MOTIVO D'APPELLO. *In via concorrente o alternativa rispetto all'ottavo motivo d'appello, erroneità della Sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di manleva, indennizzo e regresso svolta da Pt_1 nei confronti dei Venditori – Errata interpretazione dell'articolo 6.22 e della prima parte dell'articolo 8.1 (i) della Compra-Parte_8 . Violazione ed errata applicazione dell'articolo 115 c.p.c.*

2.10. DECIMO MOTIVO D'APPELLO. *In ogni caso. Erroneità della Sentenza nella parte in cui ha posto a carico di Pt_1 il pagamento delle spese di lite e di CTU. Violazione ed errata applicazione dell'articolo 91 c.p.c.*

In sintesi, con tali motivi, l'appellante ha investito tutti i capi decisori delle sentenze di primo grado, chiedendone la integrale riforma.

3. Si sono costituite le attrici in primo grado, contestando motivo per motivo l'atto d'appello e chiedendo la conferma delle sentenze impugnate.

4. Si sono costituiti nel giudizio d'appello anche i terzi chiamati (CP_5 [...], quale fiduciante, in luogo di Controparte_6 costituita in primo grado):

i) rimettendosi a giustizia quanto al primo e secondo motivo d'appello;

ii) contestando il terzo motivo (ferme restando le eccezioni di prescrizione e di infondatezza nel merito delle domande delle attrici in primo grado su cui infra ed oggetto di appello incidentale) sull'assunto che l'eventuale credito delle attrici non era rimasto in capo al socio superstite della TO.L.M.AN. S.n.c., CP_4 stante che nella scrittura privata in data 31 Maggio 2007 autenticata dal Notaio Persona_3 di Figline V.no, registrato a Firenze il 13 Giugno 2007 al n. 1848, Serie 2A, Repertorio 17.254, Raccolta 4611, risulta che il CP_4 aveva rinunciato sia alla facoltà di ricostituire la pluralità dei soci della Controparte_17 sia di sciogliere la Società stessa senza aprire la fase di liquidazione, proseguendo l'attività della medesima quale impresa individuale e assegnandosi tutti i beni e i diritti individuati nel patrimonio sociale (impresa individuale che era stata poi conferita nella Controparte_20 e che nessun rilievo giuridico aveva la circostanza che il conferimento fosse avvenuto il medesimo giorno dello scioglimento della TO.L.M.AN. S.n.c.;

iii) deducendo la palese fondatezza del quarto, quinto, sesto e settimo motivo di appello articolati da Pt_1

iv) contestando i motivi d'appello dall'ottavo al decimo.

Essi hanno proposto appello incidentale in relazione ai capi decisorii già oggetto dell'appello principale (motivi dal quarto al settimo), articolando quattro motivi, così rubricati e formulati:

4.1. *Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, primo comma, c.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. sotto il profilo della mancata legittimazione ad agire delle attrici in primo grado.*

Secondo gli appellanti incidentali, le impugnate sentenze (in particolare, Sentenza n. 2177/2019, pag. 4, 3° paragrafo) *"non avevano preso in considerazione l'eccezione che le attrici in primo grado non hanno dimostrato di essere eredi del defunto CP_14 [...] Infatti, le stesse non hanno prodotto in giudizio né l'accettazione della sua eredità né la relativa dichiarazione di successione né la dichiarazione fiscale di aver ricevuto la somma di € 320.000,00 quale liquidazione della quota appartenuta al de cuius nella Parte_9 La circostanza appare viepiù grave se si consideri che CP_3 all'epoca della morte del padre CP_14 era minorenni e le somme incassate dalla stessa, unitamente alla madre e alla sorella, non sono state neppure rappresentate e/o autorizzate dal Giudice Tutelare"*.

4.2. *Violazione e falsa applicazione dell'art. 2949 c.c.*

Gli appellanti incidentali, al pari dell'appellante principale, denunciano che il tribunale non ha accolto l'eccezione di prescrizione sull'assunto che non troverebbe applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 c.c. Tale assunto secondo gli appellanti è chiaramente errato, posto che, per costante giurisprudenza, *"Il diritto riconosciuto agli eredi del socio di una società di persone dal combinato disposto degli artt. 2284 e 2289, primo comma c.c., alla liquidazione della quota sociale già in titolarità del "de cuius", ha natura analoga al diritto di credito che sarebbe spettato al socio stesso per l'ipotesi di recesso attuato prima della morte, sicché è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c., applicabile a tutti i diritti derivanti dal rapporto sociale, e non al più lungo termine, decennale, sancito dall'art. 2946 c.c., atteso il carattere speciale della prima di tali disposizioni, la cui "ratio" è quella di assicurare la certezza della definizione dei rapporti societari (cfr., tra le altre, Cass. 31.07.2017 n. 18963, in tal senso anche Cass. N. 22574/2014)*. Pertanto, posto che CP_14 era deceduto il 24 Settembre 2006 e che la liquidazione della quota del defunto, ritenuta inadeguata dalle attrici, era stata effettuata nel 2006 e soltanto nel 2014 le attrici avevano agito per far valere le proprie pretese – cioè dopo sette anni – l'azione era irrimediabilmente prescritta.

4.3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2503 c.c.

Con il terzo motivo gli appellanti incidentali denunciano che il tribunale ha del tutto omesso di considerare che le attrici: *".... pur essendo stati rispettati gli adempimenti di pubblicità previsti dal Codice Civile sia relativamente alla costituzione di Controparte_20 sia relativamente alla fusione per incorporazione tra Parte_1 e Controparte_20 – e successivamente, tra Controparte_12 e Parte_10 [...] e, quindi in Parte_1 – non hanno mai proposto opposizione nei termini di legge o, tantomeno, rappresentato la propria presunta pretesa creditoria ai sensi e nei termini di cui all'art. 2503 c.c., ma sono rimaste inerti e hanno avanzato – per la prima volta – le loro asserite pretese solo dopo sette anni dalla liquidazione della più volte menzionata quota sociale"*.

4.4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, secondo comma, c.c.

Con il quarto ed ultimo motivo gli appellanti incidentali denunciano l'errore in cui sarebbe incorso il tribunale che non avrebbe considerato che l'ammontare liquidato a titolo definitivo, e non di acconto, a favore delle eredi di CP_14 era stato di € 320.000,00 anziché di € 265.000,00. Infatti, occorreva considerare che la società CP_2 [...] aveva pagato imposte e contributi (documentati in atti) per il tramite dei Mod. F24 per conto degli eredi € 19.015,70 e inoltre che il defunto CP_14 aveva prelevato prima del suo decesso una somma complessiva di € 171.780,00, anziché come ritenuto di € 130.650,00, come utili maturati alla data del 24 Settembre 2007. Aggiungendo tali somme (euro 19.015,70 e la differenza tra utili in acconto percepiti e quelli realmente maturati) si arrivava alla conclusione che l'importo liquidato era pari a 320.000,00 euro circa, cioè al valore riconosciuto nella perizia allegata al conferimento della "ditta individuale" in CP_20

Con tale motivo essi censurano, inoltre, la decisione di primo grado nella parte in cui aveva recepito il valore della quota di partecipazione del de cuius alla data del decesso come determinato dal CTU nella misura di € 493.000,00. Secondo gli appellanti incidentali questa quantificazione è errata poiché la C.T.U. aveva determinato sia il "sovrareddito o avviamento" della Società, sia il "reddito medio prospettico", considerando la sola imposta gravante direttamente sulla S.n.c. (IRAP) ma non aveva detratto, senza fornire alcuna motivazione, gli oneri fiscali e previdenziali gravanti in capo ai soci quali IRPEF e CP_2, noto essendo che l'impatto fiscale sull'utile di bilancio di una società di persone deve essere necessariamente calcolato non solo tenendo conto del tributo gravante sulla s.n.c. (IRAP), ma anche tenendo conto degli altri oneri fiscali e previdenziali

(IRPEF e ^{CP-2}), proprio come avviene con le società di capitali (IRES) e per le ditte individuali.

5. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 25.3.2026, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.

Motivi della decisione

6. Nell'esaminare i motivi dell'appello principale va osservato che l'appellante ha espressamente condizionato l'esame dei motivi che investono il merito della controversia (dal terzo motivo in poi) all'esame dei motivi che investono i capi decisorii sulle questioni pregiudiziali di rito (primo e secondo motivo).

7. Ciò premesso, il primo motivo dell'appello principale, con il quale viene denunciata *"l'erroneità della Sentenza Non Definitiva (e, di conseguenza, della Sentenza) nella parte in cui non ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Firenze in favore del collegio arbitrale previsto dall'articolo 15 dello statuto di Tolman S.n.c. o, in subordine, dall'articolo 22 dello statuto di CP_20 - Conseguente violazione ed errata applicazione dell'articolo 806 c.p.c., è infondato e va respinto.*

Secondo l'assunto dell'appellante principale, la decisione di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto che la clausola arbitrale non sarebbe opponibile agli eredi del socio che non sono mai entrati nella compagine sociale, a seguito della decisione del socio superstite di liquidare la relativa quota, è errata perché non tiene conto della giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui *"i rapporti sociali [...] si riferiscono a quei diritti che derivano dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto. [...] Gli eredi del socio sono titolari di un diritto di credito nei confronti della società così come il loro dante causa (Cass. civ., 23 ottobre 2014, n. 22574; Cass. civ., 1 giugno 1993, n. 6107)".* Simile controversia, secondo l'appellante, rientrerebbe, quindi, sia oggettivamente che soggettivamente tra quelle che lo statuto sociale compromette in arbitri.

E' opportuno, in via preliminare, riportare il testo della clausola arbitrale contenuta nell'atto costitutivo della società di persone TOLMAN snc, l'unica rilevante, atteso che alla costituzione della CP_20 è rimasto estraneo il dante causa delle attrici in

primo grado¹ (l'esito della lite non sarebbe stato, peraltro, diverso anche considerando tale clausola).

L'art.15 dell'atto costitutivo prevede: *"Qualunque contestazione che dovesse sorgere fra i soci e la società o fra essi soci, in relazione alla esecuzione ed interpretazione del presente contratto, verrà devoluta alla cognizione di un Collegio arbitrale di tre membri di cui due nominati dalle Parti ed il terzo nominato dai primi due, ed in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze, su istanza di una delle parti, sentita la controparte"*.

La clausola compromette in arbitri le controversie relative all'esecuzione e interpretazione del contratto sociale (ambito oggettivo), che sorgano tra i soci o tra i soci e la società (ambito soggettivo).

Ciò premesso, va osservato, anzitutto, che il richiamo a Cass. civ., 23 ottobre 2014, n. 22574 e Cass. civ., 1 giugno 1993, n. 6107, effettuato dall'appellante, non è pertinente essendosi tali decisioni occupate di altre questioni (prescrizione). La corte di cassazione non era infatti chiamata a decidere sulla questione qui rilevante. Anzi, proprio la prima pronuncia citata dall'appellante, in un passaggio argomentativo, formulato in questi termini, *"salvo che si verifichi l'ipotesi disciplinata dall'ultima parte dell'art. 2284 c.c. di continuazione per volontà dei soci superstiti e degli eredi, questi ultimi rimangono estranei alla società, di cui assumono la veste di creditori della somma di denaro equivalente al valore della quota del de cuius"*, sviluppa un argomento, poi ripreso dalla recente Cass. civ. 2164-23, che assume rilievo dirimente per escludere che gli eredi del socio defunto che restino tali, cioè non diventino a loro volta soci della società, possano agire invocando la clausola arbitrale.

Questo argomento è sviluppato da Cass. civ. n.2164-23, qui condivisa, che, affrontando la identica questione qui in rilievo, ha affermato il seguente principio: *"In tema di società di persone, in mancanza di una esplicita previsione statutaria che estenda l'arbitrabilità delle controversie societarie agli eredi del socio, questi ultimi, anche se titolari di un diritto di credito alla liquidazione della quota, sono estranei alla società e, pertanto, non possono promuovere la causa per ottenere tale liquidazione davanti agli arbitri"*.

¹ La clausola n.22 dello statuto della Tolmar srl prevede *"Le controversie che possano sorgere fra la società ed i soci, gli amministratori ed i liquidatori, in dipendenza del presente statuto, sarà devoluta ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente sulla sede legale della società. L'arbitrato avrà forma rituale"*.

In effetti, nel caso di specie, la clausola arbitrale evidenzia in modo chiaro ed inequivocabile che i soggetti che possono ricorrere al giudizio arbitrale sono esclusivamente i soci e la società. Non vi è alcun richiamo agli eredi dei soci.

E come osservato dalla corte di legittimità nel precedente testé richiamato, *"l'evento della morte porta alla cessazione della qualità di socio (la quale non si trasferisce agli eredi, essendo il contratto sociale stipulato intuitus personae) e determina la trasformazione ope legis della quota, quale insieme di diritti sociali, nel corrispondente importo pecuniario, di cui diviene creditore l'erede e debitrice la società. L'operazione di liquidazione della quota, già di pertinenza del socio defunto, secondo i criteri fissati dall'art 2289 c.c., è, quindi, solo un procedimento contabile conseguente al già verificatosi scioglimento della società relativamente al predetto socio defunto. Queste stesse considerazioni valgono ad escludere che, in tale ipotesi, si verifichi un fenomeno di divisione, sia pure parziale, del patrimonio della società, in quanto il diritto dell'erede ha per oggetto fin dal primo momento un importo pecuniario, corrispondente al valore della quota, mentre il patrimonio sociale rimane immutato, sorgendo a carico della società solo l'obbligo di corrispondere il valore della quota (cfr. Cass 5809 /2001 e più recentemente Cass. 1216/2021)".*

Da ciò consegue che, ai sensi dell'art. 2284 c.c., *"gli eredi del socio, fin dal momento dell'apertura della successione, e a maggior ragione nell'ipotesi, come quella in esame, in cui il socio superstite ha optato per la non prosecuzione del rapporto sociale con gli aventi causa del socio defunto, assumono esclusivamente la posizione di creditori a differenza di quanto accade per le società di capitali dove, in caso di decesso del socio, la sua quota si trasmette direttamente agli eredi (argomentando a contrariis dagli artt. 2355 bis comma 3 e 2469 1° comma cc)"* e che *"la controversia arbitrale promossa, avente ad oggetto la liquidazione della quota sociale, se può essere inquadrata tra quelle «aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale», non è però riconducibile alla cognizione del giudizio arbitrale attivabile solamente dai soci tra loro, i soci e la società, gli amministratori e i liquidatori".*

Né ad una diversa interpretazione può pervenirsi sulla base dell'art.34 d.lgs. n. 5/2003, nel testo *ratione temporis* applicabile, posto che tale disposizione si limita a riconoscere la compromettibilità in arbitrato delle liti societarie, sicché, in mancanza di una esplicita previsione statutaria che estenda l'arbitrabilità delle controversie societarie anche agli eredi del socio, questi ultimi, essendo estranei alla società ma solo creditori

della stessa per la liquidazione della quota, non possono promuovere la causa di liquidazione davanti al collegio arbitrale. E' proprio l'art.34, co.3 del d.lgs. 5/2003, a confortare tale assunto, laddove stabilisce che *"la clausola [arbitrale] è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia"*, con questa formulazione dimostrando che quando, come nel caso di specie, sia incontroverso che gli eredi del socio defunto non siano diventati soci della snc ad essi non è opponibile la clausola arbitrale.

8. Anche il secondo motivo d'appello, con il quale è denunciata *"l'erroneità della Sentenza Non Definitiva (e, di conseguenza, della Sentenza) nella parte in cui non ha dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze in favore del Tribunale di Velletri. Violazione ed errata applicazione degli articoli 19 e 20 c.p.c. e dell'articolo 1182, c. 2 c.c."*, è infondato.

L'appellante censura la sentenza non definitiva nella parte in cui ha ritenuto che *"l'art. 20 c.p.c. deve applicarsi in ragione del fatto che l'obbligazione è sorta in Firenze, luogo in cui è deceduto il CP_2 e nel quale, in tale momento storico, aveva sede la società Tolman snc"*, sull'assunto che tale decisione sarebbe incongruente con quella relativa alla clausola arbitrale, in cui invece il preteso diritto delle attrici è slegato dal rapporto sociale.

Il motivo va respinto.

L'obbligazione di liquidazione della quota sociale è sorta nel momento in cui il dante causa delle attrici è morto e nel luogo in cui la società aveva la sede in quel momento (ovvero, in Firenze), che valeva anche quale luogo di esecuzione dell'obbligazione. Il successivo trasferimento della sede sociale per effetto delle vicende societarie sopra descritte non mutava il luogo di esecuzione, che restava definito da quello della sede legale al tempo della scadenza dell'obbligazione (arg. ex art.1182, u.c. c.c.).

Sotto altro profilo va considerato che nel formulare l'eccezione in primo grado la convenuta/attuale appellante aveva eccepito l'incompetenza territoriale alla luce del foro generale (art.19 cpc) e del foro alternativo concorrente del luogo di esecuzione dell'obbligazione, ma non aveva anche contestato l'ulteriore foro alternativo concorrente (art.20 cpc) del luogo in cui è sorta l'obbligazione.

Così testualmente: *" Ai sensi dell'art. 19 c.p.c., Parte_1 ha sede a Pomezia (Roma), per cui il Giudice competente secondo tale norma è il Tribunale di Velletri nella cui circoscrizione ricade la competenza su Pomezia. Né la competenza del Tribunale di Firenze potrebbe fondarsi sui criteri alternativi e facoltativi di cui all'art. 20 c.p.c. La*

costante giurisprudenza ritiene infatti che, quando l'obbligazione oggetto del contendere sia un debito pecuniario illiquido, il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (c.d. "forum destinatae solutionis") vada individuato nel domicilio del debitore, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1182 c.c., e non in quello del creditore di cui all'art. 1182 c.c., applicabile solo laddove si discuta di un'obbligazione che fin dall'origine ha ad oggetto una somma di denaro già determinata. Nel caso di specie, oggetto del contendere è appunto il pagamento di una somma di denaro di cui non si può ritenere certo l'ammontare, atteso che controparte ne contesta la relativa liquidazione. Anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, co. IV, c.p.c., dunque, il Giudice competente è ancora una volta il Tribunale di Velletri, quale foro competente rispetto al domicilio del – preteso - debitore **Parte_1** .

La mancata contestazione di tutti i fori concorrenti radicava perciò stesso la competenza presso il giudice adito. E in questi termini va anche integrata la motivazione della sentenza di primo grado.

9. Non essendovi un espresso condizionamento nell'esame dei motivi che investono il merito della controversia, in applicazione della ragione più liquida, questa corte passa direttamente all'esame del quarto motivo dell'appello principale e del corrispondente motivo (secondo) dell'appello incidentale, proposto dai terzi chiamati in causa nel giudizio di primo grado, con i quali le decisioni di primo grado sono censurate nella parte in cui hanno respinto l'eccezione di prescrizione.

Come già sopra ricordato il tribunale ha ritenuto, con la sentenza non definitiva, che *"Quanto alla eccezione di prescrizione, si conferma la prospettazione attorea, secondo la quale non può trovare applicazione, al caso in esame, il termine prescrizione breve di cui all'art.2949 c.c. in materia di rapporti societari proprio perché le attrici, come sopra rilevato, non hanno mai rivestito la qualifica di socio"*.

Le censure mosse dagli appellanti (principale e incidentale) a questo capo della decisione sono fondate e meritano accoglimento, la decisione di primo grado essendo distonica, come evidenziato dagli appellanti, rispetto al condivisibile orientamento della corte di cassazione, secondo cui *"Il diritto, riconosciuto agli eredi del socio di una società di persone dal combinato disposto degli artt. 2284 e 2289, primo comma, cod. civ., alla liquidazione della quota sociale già in titolarità del "de cuius", ha natura analoga al diritto di credito che sarebbe spettato al socio stesso per l'ipotesi di recesso attuato prima della morte, sicché è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2949 cod. civ., applicabile a tutti i diritti derivanti dal rapporto sociale, e non al più lungo termine, decennale,*

sancito dall'art. 2946 cod. civ., atteso il carattere speciale della prima di tali disposizioni, la cui "ratio" è quella di assicurare la certezza della definizione dei rapporti societari" (cfr., in termini, Cass. civ. 22574/14).

Le appellate mostrano di essere consapevoli di questo orientamento ma assumono che esso non sarebbe condivisibile in quanto, formatosi nel diverso contesto della liquidazione della quota sociale spettante all'ex socio receduto o escluso, sarebbe stato esteso dal giudice di legittimità, con la decisione sopra richiamata, anche alla diversa ipotesi della liquidazione della quota agli eredi del socio defunto, benché in questo caso gli eredi non sarebbero soci, con la conseguenza che la corte avrebbe applicato una disposizione eccezionale, che fa deroga all'art.2946 c.c., fuori dei casi consentiti in violazione dell'art.14 delle preleggi.

Questo assunto non può essere condiviso.

L'art.2949, co.1 c.c., stabilisce che "si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese".

Il sintagma "diritti che derivano dai rapporti sociali" si riferisce infatti a tutti i diritti, compresi quelli di credito alla liquidazione della quota di partecipazione ad una società in nome collettivo (quale che sia il fatto costitutivo, recesso, esclusione, decesso del socio), che nel rapporto sociale trovano il proprio fondamento.

Nel precedente sopra richiamato la Corte di cassazione si è fatta carico di un condivisibile percorso argomentativo che – muovendo dalle decisioni di legittimità (Cass. civ. 1475/1982; Cass. civ. n. 21903/2013) che hanno definito i rapporti sociali ai quali si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2949 cod. civ., facendo riferimento a quei diritti che derivano dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale – è giunto alla conclusione che *"gli eredi del socio sono titolari di un diritto di credito nei confronti della società così come il loro dante causa, nell'ipotesi di recesso attuato prima della morte. Diritto al quale certamente si applica la prescrizione breve di cui all'art. 2949 c.c. (Sez. 3, n. 7 12833/1999), la quale, appunto, attiene, senza specificazioni o delimitazioni, a tutti "i diritti derivanti dai rapporti sociali", e, quindi, abbraccia ogni diritto che nasca, fra i soci, o fra essi e la società, in dipendenza diretta da patto costitutivo della società medesima o dai successivi atti da questa posti in essere nell'ambito della propria vita istituzionale (v. Cass n. 1475 del 9 marzo 1982, n. 5489 del 23 novembre 1978, n. 4109 del 9*

dicembre 1974, n. 413 del 9 febbraio 1966). L'art. 2289 c.c., infatti, disciplina unitariamente il diritto del socio o dei "suoi eredi" «ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota»>. La riscontrata natura del diritto azionato, dunque, non muta per il fatto che istante sia non il socio bensì il suo successore "mortis causa" (argomenta da Sez. 1, n. 11973/1992), posto che il quesito circa l'individuazione del termine prescrizione applicabile va risolto con esclusivo riferimento al diritto dedotto in giudizio. Dunque anche il diritto degli eredi ex art. 2284 c.c. si prescrive in cinque anni (tenuto conto, però, del termine semestrale per il pagamento ex art. 2289 c.c.). Il Collegio, dunque, intende dare continuità alla pronuncia (alquanto risalente) di questa Corte secondo la quale «il diritto degli eredi del socio defunto al rimborso del 8 valore delle azioni già di proprietà del socio stesso è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c.» (Cass. 11 dicembre 1959, n. 3536. Si riferisce, invece, alla prescrizione breve del diritto "del socio" uscente, Sez. 3, n. 12833/1999). Sennonché da tale principio la più recente giurisprudenza di merito si è discostata osservando che, posto che il diritto alla liquidazione della quota ex art. 2284 c.c. può essere fatto valere solo dall'"erede" del socio defunto e atteso che la qualità di erede si acquista solo in virtù di accettazione, espressa o tacita, soggetta a prescrizione decennale, restringere l'azionabilità di quel diritto ad un termine di prescrizione breve significherebbe introdurre una deroga, non prevista né consentita, al termine legale di accettazione dell'eredità ovvero postulare l'ammissibilità, anch'essa esclusa (ex art. 475, co.3, c.c.) di un'accettazione parziale, limitata al credito nel quale si converte iure hereditario a favore degli eredi il diritto alla quota sociale che faceva capo al socio defunto. A questa tesi, nondimeno, è facile obiettare che in tutti i casi in cui gli eredi succedono in un diritto del dante causa soggetto a prescrizione breve, questa si trasformerebbe in prescrizione decennale, proprio per evitare l'abbreviazione del termine di prescrizione del diritto ad accettare l'eredità. Principio non contemplato dal codice. Rispetto alla disciplina della prescrizione in tema di successioni l'art. 2949 c.c. assume carattere di specialità e rispetto alla prima non può non prevalere in considerazione della sua ratio, che è quella di assicurare la certezza della definizione dei rapporti societari. La Corte di merito, dunque, ha correttamente escluso l'idoneità degli atti interruttivi della prescrizione invocati dall'attrice, muovendo esattamente dal presupposto dell'applicabilità dell'art. 2949 c.c.".

Le appellate, salvo l'erroneo riferimento all'art.14 delle preleggi (la corte ha interpretato l'art.2949 c.c. e non ne ha fatto indebita applicazione analogica), non hanno offerto argomenti per disattendere tali conclusioni.

Ciò premesso, è pacifico in causa che il primo atto interruttivo sia costituito da una lettera di messa in mora del 23.1.2014, notificata a mezzo pec dagli eredi del socio defunto all'attuale appellante (doc.9 – fascicolo primo grado).

Per converso, il diritto di credito corrispondente al valore della quota sociale spettante al socio defunto è sorto con il decesso del socio in data 24/09/2006. Il termine di prescrizione decorreva dalla successiva scadenza del termine di sei mesi previsto dall'art.2289, u.c. c.c. e, quindi, dal 24.3.2007, con conseguente prescrizione (in difetto di atti interruttivi) in data 24.3.2012.

Analogo è l'esito nel caso in cui si faccia decorrere il termine di prescrizione dalla lettera del 26.9.2007, con cui il difensore delle attuali appellate dava ricezione del pagamento dell'importo di euro 265.342,00, accettato a titolo di acconto sul maggiore credito da liquidazione della quota sociale. In tal caso, la prescrizione sarebbe maturata in data 26.9.2012 e, pertanto, l'atto interruttivo del 2014 rimane sempre tardivo.

Ne discende che, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, l'azione di pagamento della quota sociale è infondata e va respinta, con conseguente assorbimento dell'esame dell'azione di malleva proposta da *Parte_1* nei confronti dei terzi chiamati.

Ne discende ancora che le appellate, *Controparte_1*, *CP_2* ed *CP_3* [...] sono condannate a restituire quanto corrisposto da *Parte_1* in forza della sentenza riformata, importo quantificato dall'appellante in Euro 447.075,84 (quantificazione non oggetto di specifica contestazione), oltre interessi legali dalla data del pagamento sino alla data del soddisfo, e che gli appellanti incidentali sono condannati a restituire quanto corrisposto da *Parte_1* a titolo di spese e competenze di lite relative del giudizio di primo grado, come liquidate nella predetta sentenza riformata, pari complessivamente a Euro 15.655,20, oltre interessi dalla data del pagamento sino alla data del soddisfo.

10. Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo.

Quanto alle spese del giudizio di primo grado può essere confermato l'importo liquidato dal tribunale, corrispondente, peraltro, alla notula depositata da *Parte_1* [...] .

Le spese di CTU del giudizio di primo grado sono poste in via definitiva a carico delle appellate (*Controparte_1*, *CP_2* ed *CP_3*), così come le spese della mediazione.

Quanto al giudizio d'appello, le spese sono liquidate in dispositivo in difetto di notula in atti, applicando il DM 55/14 e ss. mod., causa di valore compreso nello scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00, parametri medi per le fasi 1, 2, 4, nulla per la fase 3, non effettivamente tenutasi.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

- respinge il primo e secondo motivo dell'appello principale;
- assorbiti gli altri motivi d'appello (principale e incidentale), accoglie il quarto motivo dell'appello principale e l'omologo secondo motivo dell'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma integrale delle sentenze impugnate, accolta l'eccezione di prescrizione, respinge l'azione di pagamento della quota sociale proposta da *Controparte_1*, *CP_2* ed *CP_3* nei confronti di *Parte_1* con conseguente assorbimento dell'azione di malleva proposta da quest'ultima nei confronti dei terzi chiamati (appellanti incidentali);

- condanna *Controparte_1*, *CP_2* ed *CP_3* in solido fra loro, a restituire all'appellante principale quanto da questa corrisposto in forza della sentenza riformata, pari ad euro 447.075,84, oltre interessi legali dalla data del pagamento sino al soddisfo;

- condanna gli appellanti incidentali a restituire quanto corrisposto da [...] *Parte_1* a titolo di spese e competenze di lite relative al giudizio di primo grado, come liquidate nella sentenza riformata, pari complessivamente a Euro 15.655,20, oltre interessi legali dalla data del pagamento sino al soddisfo;

- condanna *Controparte_1*, *CP_2* ed *CP_3* in solido fra loro, a pagare le spese dei due gradi di giudizio a favore dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, così liquidate:

- a) quanto al giudizio di primo grado, in euro € 10.860,00 per ciascuna parte per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori di legge (fiscali e previdenziali, se dovuti), nonché quanto a *Parte_1* al rimborso delle spese di CTP, come documentate in atti (v. fattura allegata alla nota di udienza depositata in primo grado in data 20.11.2023); pone le spese di CTU del giudizio di primo a carico esclusivo di parte appellata, così come le spese di mediazione;

- b) quanto al giudizio di secondo grado, in euro 14.239,00 per ciascuna parte (appellante e appellanti incidentali) per compenso professionale, oltre al rimborso delle

spese vive (CU), delle spese generali (15%) e degli accessori di legge (fiscali e previdenziali, se dovuti).

Così deciso nella camera di consiglio del 30 marzo 2026.

Il Consigliere relatore – estensore

Carmine Capozzi

Il Presidente

Ludovico Delle Vergini

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.